

# **ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA**

## **REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI**

Anno Accademico 2009/2010

**(Approvato con delibera del C.d.A. n. 03 del 29/05/2009)**

- 1) Termini per le iscrizioni
- 2) Tasse, contributo Accademia, mora
- 3) Esonero tassa di iscrizione e/o contributo di Accademia

### **1) Termini per le iscrizioni**

**Dall' 24 agosto al 16 ottobre 2009** – Tutte le iscrizioni;

**Dal 1<sup>a</sup> novembre al 30 novembre 2009** – iscrizioni tardive con mora **€100,00**;

**Dal 1<sup>a</sup> dicembre al 30 dicembre 2009** – iscrizioni tardive con mora **€150,00**.

### **Avvertenza**

- Gli studenti in partenza con il programma Socrates-Erasmus devono iscriversi prima dell'inizio del periodo di mobilità.
- Gli studenti che decidono di sostenere l'esame di tesi nella sessione straordinaria di febbraio/marzo dell'anno accademico 2008/09 (Febbraio/Marzo 2010) non sono tenuti ad iscriversi all'anno accademico 2009/10 entro i termini sopra indicati. Nel caso in cui i medesimi non conseguano il titolo finale nella detta sessione straordinaria potranno iscriversi all'anno accademico 2009/10 entro il 15 Aprile 2010 esenti da mora. Oltre tale data si applica la mora di **€100,00**.
- Gli studenti che avendo superato tutti gli esami del proprio piano di studi entro la sessione di febbraio/marzo 2010 e intendano sostenere l'esame di tesi nel corso dell'anno accademico 2009/10 dovranno iscriversi al suddetto anno entro i termini sopra indicati pagando per intero le tasse erariali ed il 50% del contributo accademico facendo riferimento alla propria fascia di reddito entro il 15 Aprile 2010 esenti da mora. Oltre tale data si applica la mora di **€100,00**.

Si fa presente che gli studenti possono sostenere l'esame di tesi nella sessione straordinaria di febbraio/marzo dell'anno accademico 2008/09 soltanto se hanno assolto la frequenza delle materie del proprio piano di studi entro il mese di giugno del medesimo anno accademico e conseguito i crediti necessari entro la sessione di febbraio.

### **2) Tasse, contributo di Accademia, mora**

Gli studenti sono tenuti al pagamento (salvo i casi di esonero), delle seguenti somme:

- TASSA DI IMMATRICOLAZIONE (soltanto per iscrizione al I anno dei corsi di diploma di I e II livello) **€30,26**;
- TASSA DI ISCRIZIONE **€72,67**;
- TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO **€85,00**
- IMPOSTA DI BOLLO **€14,62**
- CONTRIBUTO DI ACCADEMIA \*
- CONTRIBUTO ISCRIZIONE CORSI SINGOLI **€ 150,00 corsi annuali; € 100,00 corsi semestrali**;
- MORA (per iscrizioni effettuate dal 01/11/2009 al 30/11/2009) **€100,00**;
- MORA (per iscrizioni effettuate dal 01/12/2009 al 30/12/2009) **€150,00**;

## \* IL CONTRIBUTO DI ACCADEMIA

Il contributo dell'Accademia è determinato in base alla fascia di reddito di appartenenza. Le fasce di reddito sono quattro e si determinano utilizzando la Tabella A sotto riportata, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo del medesimo.

**Tabella A**

CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI ANNO ACCADEMICO 2009-2010				
FASCE DI REDDITO	DA	A	TRIENNIO +V.O.	BIENNIO
I FASCIA LIMITE DI REDDITO IN €	0	12.500,00	€400,00	€600,00
II FASCIA LIMITE DI REDDITO IN €	12.501,00	24.000,00	€440,00	€640,00
III FASCIA LIMITE DI REDDITO IN €	24.001,00	32.000,00	€480,00	€680,00
IV FASCIA LIMITE DI REDDITO IN €	32.001,00	OLTRE	€500,00	€700,00

Gli importi indicati nelle fasce dalla I alla IV vengono determinati sulla base del reddito prodotto dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno 2008, **utilizzando il modello di calcolo ISEE da allegare alla domanda di iscrizione.**

### *Avvertenza*

- L'omessa presentazione della predetta dichiarazione comporta, ai fini della determinazione del Contributo di Accademia, la collocazione d'ufficio nella IV fascia.
- Gli studenti fuori corso ai fini della determinazione del Contributo di Accademia sono collocati d'ufficio nella III fascia.
- I dati dichiarati relativi all'ISEE saranno sottoposti a verifica automatica presso la banca dati tenuta dal INPS. Nel caso in cui la dichiarazione dovesse risultare in tutto o in parte non veritiera potranno configurarsi a carico del dichiarante i reati penali previsti dalla legge e, a carico dello studente, la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo doppio rispetto a quello dovuto ma non corrisposto, nonché alla perdita del diritto relativo a qualsiasi agevolazione.
- Sugli importi dovuti, ai fini dell'iscrizione, non possono essere concesse proroghe o rateizzazione.
- I contributi per l'iscrizione ai singoli insegnamenti dei corsi di diploma sono determinati annualmente (€150,00 corsi annuali; €100,00 corsi semestrali) e non possono essere in numero superiore a tre per ciascun richiedente. Il versamento del contributo è dovuto in un'unica soluzione dallo studente al momento dell'iscrizione.
- Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e contributi relativi a tutti gli anni di iscrizione non possono proseguire la carriera, non sono ammessi agli esami di profitto, all'esame di diploma e non possono ottenere il trasferimento presso altra istituzione o altro corso di diploma. Tali studenti non possono, inoltre, rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo a quello con posizione amministrativa irregolare e ottenere certificati. Gli esami sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa sono annullati d'ufficio.
- Gli studenti che hanno pagato il contributo accademico e rinunciano o non danno corso all'iscrizione entro il 31 ottobre di ciascun anno hanno diritto al rimborso pari al 50% del contributo medesimo, quale corrispettivo del servizio amministrativo goduto. Lo studente che rinuncia successivamente a tale termine non ha diritto al rimborso.
- Per rilevare le condizioni economiche degli studenti si fa riferimento al NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE, che si considera composto dallo studente e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, compresi eventuali soggetti in affidamento ai genitori, che risultano nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione. Sono inoltre considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale - in assenza di separazione legale o di divorzio- anche i genitori e gli altri figli a loro carico non presenti nel nucleo familiare

dello studente. Nel caso di separazione legale o di divorzio dei genitori, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.

- Qualora lo studente risulti essere coniugato alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione, dovrà fare riferimento al reddito e/o al patrimonio del suo nuovo nucleo familiare.
- Qualora lo studente risulti essere legalmente separato o divorziato alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione, dovrà fare riferimento al reddito e/o al patrimonio del suo attuale nucleo familiare.
- Nel caso in cui lo studente risulti essere orfano di entrambi i genitori alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione, non dovrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare di origine e occorre che faccia riferimento al reddito e/o al patrimonio del suo attuale nucleo familiare.
- Lo studente che dichiara di aver costituito un nucleo familiare autonomo deve comunque fare riferimento alla situazione economica della famiglia di origine, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti (art. 5 comma 3 del DPCM 9/4/2001): a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, in alloggio non di proprietà di un suo membro, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, inoltrata per la prima volta a ciascun corso di studi; b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a €6.500.

### **3) Esonero taxa di iscrizione e/o contributo di Accademia**

Lo studente ha diritto all'esonero dal pagamento della taxa di iscrizione e del contributo di accademia (esclusa l'imposta regionale per il diritto allo studio universitario, dell'imposta di bollo) ove risulti in possesso dei presupposti di seguito indicati:

- essere risultato vincitore o idoneo al concorso per l'attribuzione delle Borse di studio dell'ERSU per l'anno accademico 2009/10. Si fa presente che, ove all'atto dell'iscrizione, le graduatorie definitive per il conseguimento delle borse di studio dell'ERSU non siano state ancora pubblicate, lo studente che ha partecipato al relativo concorso è tenuto al pagamento della taxa di iscrizione e del contributo, salvo il diritto al rimborso ove, successivamente, sia risultato vincitore o idoneo.
- essere portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, presentando, all'atto dell'iscrizione, idonea documentazione dalla quale risulti la percentuale di invalidità riconosciuta;
- essere orfano di vittima della mafia;
- essere orfano di guerra;
- essere orfano civile di guerra;
- essere orfano di caduti per causa di servizio o di lavoro.
- L'Accademia, infine, concede l'esonero totale dalla taxa di iscrizione erariale e la riduzione del 50% del contributo, agli studenti che si trovino nella seguente situazione di merito scolastico:

### Tabella B - PRIMO LIVELLO

BENEFICIARI	PARAMETRO	RIDUZIONI
MATRICOLE	Diploma di maturità ottenuto nell'anno scolastico precedente l'immatricolazione con votazione non inferiore a 90/100 e conseguimento entro la prima sessione di esami del I anno accademico di 18 crediti con la media di 28/30.	ESENZIONE TASSE ERARIALI  RIDUZIONE 50% DEL CONTRIBUTO ACCADEMICO
ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	sostenere entro la sessione autunnale di ciascun anno di riferimento tutte le materie del proprio piano di studi con una media di almeno 28/30.	ESENZIONE TASSE ERARIALI  RIDUZIONE 50% DEL CONTRIBUTO ACCADEMICO

### Tabella B - SECONDO LIVELLO

BENEFICIARI	PARAMETRO	RIDUZIONI
ISCRITTI AL PRIMO ANNO	Diploma Accademico/Laurea di 1° livello con la votazione di 110 e lode, ottenuta nell'anno accademico precedente all'iscrizione e conseguimento entro la prima sessione di esami dell'anno di riferimento di 18 crediti con la media di 28/30	ESENZIONE TASSE ERARIALI  RIDUZIONE 50% DEL CONTRIBUTO ACCADEMICO
ISCRITTI AL SECONDO ANNO	sostenere entro la sessione autunnale di ciascun anno di riferimento tutte le materie del proprio piano di studi con una media di almeno 28/30.	ESENZIONE TASSE ERARIALI  RIDUZIONE 50% DEL CONTRIBUTO ACCADEMICO

### Avvertenza

- L'esonero dal pagamento del 50% del Contributo di Accademia per il possesso dei requisiti di cui alla Tabella B non si applica agli studenti fuori corso.
- L'esonero di cui alla Tabella B non si applica in nessun caso agli allievi che chiedono l'iscrizione al primo anno del biennio senza titolo di studio (iscritti con riserva).
- Agli studenti degli anni intermedi (2° e 3° anni triennio e 2° Biennio) iscritti con riserva all'anno successivo che conseguano i crediti necessari al passaggio entro la sessione straordinaria (Febbraio/Marzo) non si applica la riduzione di cui alla Tabella B.
- Gli studenti degli anni intermedi (2° e 3° anni triennio e 2° Biennio) iscritti con riserva all'anno successivo che non conseguano i crediti necessari al passaggio entro la sessione di straordinaria (Febbraio/Marzo) ai fini della determinazione del Contributo di Accademia sono collocati d'ufficio nella III fascia (ripetenti).
- Sono esclusi da qualsiasi beneficio gli studenti che, già in possesso di un diploma accademico, si iscrivono ad un corso di livello pari a quello nel quale hanno conseguito il diploma (es.: diplomato in un corso di I livello in Scultura che si iscrive al corso di I livello in Pittura).

## **APPENDICE**

**L'interruzione** degli studi Accademici si realizza automaticamente nel momento in cui lo studente omette il pagamento delle tasse accademiche e sospende la sua attività per almeno un intero anno accademico.

Gli studenti che abbiano interrotto gli studi Accademici, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione, devono presentare un'istanza in carta legale indirizzata al Direttore con cui chiedono la ricognizione della qualità di studente, ed effettuare i seguenti versamenti:

- eventuale saldo delle tasse erariali relative all'ultimo anno accademico in cui è stata presentata l'iscrizione;
- pagamento di un diritto fisso pari al 50% del contributo accademico vigente negli anni in cui non sia stata presentata l'iscrizione;
- tassa e contributo accademico per l'anno accademico a cui lo studente intende riprendere l'iscrizione e sostiene esami.

### **Sospensione degli studi**

Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie o Università estere ovvero nel caso di ammissione ad un corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.

Lo studente ha, inoltre, facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno nel caso di:

- servizio militare, per l'anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;
- servizio civile, per l'anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;
- maternità, nascita di figlio per l'anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita - la sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori;
- grave infermità, attestata da certificazione medica, di durata non inferiore a 6 mesi per l'anno accademico corrispondente o per quelli successivi all'evento, per l'intera durata dell'infermità.

Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non paga tasse erariali e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di prova d'esame.

La sospensione non può avere durata inferiore all'anno accademico.

All'atto dell'eventuale reinscrizione, l'allievo non è tenuto a completare la contribuzione per l'anno accademico di sospensione, ma eventuali versamenti effettuati non verranno rimborsati.

### **Decadenza**

La decadenza colpisce l'inerzia o l'eccessiva lentezza negli studi.

Il regolamento Didattico Generale prevede la decadenza nel caso in cui lo studente non consegue il titolo entro il doppio della durata legale del corso frequentato. La decadenza non si applica se l'allievo deve sostenere la sola prova finale.

La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni sopra previste, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

Ai fini della decadenza non sono computati gli anni di interruzione o sospensione degli studi.

L'allievo decaduto che intenda iniziare una nuova carriera presso l'Accademia di Catania è obbligato a iscriversi nuovamente ed ha facoltà di richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio Accademico ai fini di un possibile riconoscimento, parziale o totale.

La decadenza consente comunque di ottenere la certificazione degli esami sostenuti.

**La rinuncia agli studi** è un atto formale con il quale si interrompe unilateralmente il tuo rapporto con l'Accademia.

La rinuncia è un atto irrevocabile e si effettua presentando alla Segreteria studenti apposita istanza in marca dal bollo da € 14,62 con allegato il libretto e produce la perdita della condizione di studente dal momento della presentazione.

Se allievi che hanno rinunciato agli studi presso qualsiasi Accademia Italiana intendano iniziare una nuova carriera presso l'Accademia di Catania sono obbligati ad iscriversi ed hanno la facoltà di richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio Accademico, ai fini di un possibile riconoscimento, parziale o totale.